

Convivenza interrituale: una presentazione storico-critica della «*Constitutio Cypria*» (1260)

Paolo LA TERRA

Sommario: o. Introduzione; 1. La *Constitutio Cypria* nella storia di Cipro; 1.1. Primo periodo: 1191-1251; 1.2. Secondo periodo: 1251-1260; 1.3. Terzo periodo (1260-1571); 2. Analisi costruttiva e ri-costruttiva della *Constitutio Cypria*; 2.1. Il catalizzatore metodologico; 2.2. Approccio strutturale; 2.2.1. Sintassi relazionale; 2.2.2. Analisi qualitativa; 2.2.2.1. attività; 2.2.2.2. soggetti; 2.2.2.3. oggetti; 2.2.2.4. Norme; 2.2.3. Strutturazione procedimentale; 2.3. Analisi funzionale; 3. Spunti per una valutazione critica della *Constitutio Cypria*; 3.1. Visione; 3.2. Aderenza alla realtà; 4. Conclusione.

o. Introduzione

Il passato è un uovo rotto, il futuro è un uovo da covare: questo aforisma di Paul Eluard può adeguatamente compendiare l'obiettivo di questo lavoro.

Sofferinarsi, anche se in modo sintetico, sulla *Constitutio Cypria*¹, significa, infatti, indagare su ciò che ha causato la rottura dell'uovo della convivenza interrituale nell'isola di Cipro, affinché quello che ci è stato affidato nei nostri giorni possa essere covato ancora meglio per il futuro.

Lo sviluppo di questa indagine prenderà le mosse da un brevissimo inquadramento storico, per poi sottoporre ad una analisi critica di tipo “costruttivista” il testo della bolla²; dai risultati di questa ana-

1 Da questo momento in poi CC.

2 Il testo della *Constitutio Cypria* che si prenderà in considerazione come riferimento per questo lavoro sarà quello latino contenuto nel Migne (PG 140,

lisi sarà possibile enucleare alcuni elementi da tenere a mente per il percorso futuro (ma anche presente) verso una armoniosa e integrata convivenza interrituale.

1. La Constitutio Cypria nella storia di Cipro

Per inquadrare adeguatamente la CC è, innanzitutto, opportuno richiamare brevemente il quadro storico all'interno del quale si iscrive la sua emanazione.

Rimandando a precedenti e approfonditi studi, che trattano diffusamente la storia del rapporto tra chiesa latina e ortodossa nell'isola di Cipro³, è qui sufficiente demarcare in modo sintetico i periodi che lo hanno contraddistinto.

I margini temporali della vicenda sono abbastanza netti. Essa inizia nel 1191, anno in cui Riccardo Cuor di Leone conquista Cipro lungo il percorso che lo portava verso la Terra Santa, in occasione della terza crociata, costituendovi una gerarchia latina. La fine è, invece, collocabile nel 1571, anno in cui l'isola viene conquistata dagli

1254-1261); in appendice se ne riporta una traduzione integrale in italiano (la prima, a quello che risulta), curata da Luca Licitra, giovanissimo studente della Pontificia Accademia di Alta Latinità presso la Pontificia Università Salesiana di Roma. Per facilitare ulteriormente la consultazione e la comparazione con l'originale latino, nel testo in italiano sono inseriti tra parentesi i riferimenti alle lettere maiuscole riportate nel testo del Migne. Per l'edizione critica del testo greco della CC, a partire dall'edizione del Codex Barberinianus, si veda G.A. IOANNIDES, *La Constitutio o Bulla Cypria Alexandri Papae IV del Barberianus graecus 390*, in *Orientalia Cristiana Periodica*, 66 (2000), 335-372.

3 Si vedano O. CONDORELLI, *La Chiesa latina di Cipro*, in *Unum Corpus diversa capita (I libri di Erice, 29)*, Roma, 2002 e bibliografia ivi citata; K. M. SETTON - R.L. WOLFF - H.W. HAZARD (a cura di), *The later crusades (1189-1311) (A history of the crusades, vol. II)*, Madison, Milwaukee and London, 1969, 599-629: 626-629 e N. COUREAS, *The latin church in Cyprus.1195-1312*, Ashgate, 1997; IEROMONACO ISIDORO CROCE, *Studi storici sulle fonti della codificazione orientale - IV Italo-Albanesi*, Roma, 1934, 225-250.

Ottomani, che cacciano via i latini e consentono la restaurazione della gerarchia ortodossa.

Questo lasso di tempo, che abbraccia quasi quattro secoli, può essere scandito a sua volta in tre periodi.

1.1. Primo periodo: 1191-1251

Il primo periodo va dal 1191 al dicembre del 1251.

Dopo la conquista crociata di Cipro, il passaggio ai Templari e, successivamente, ai monarchi della famiglia Lusignano, i rapporti tra Chiesa latina e ortodossa permangono molto tesi, anzi conflittuali. La Chiesa latina – nettamente minoritaria - aveva, infatti, fin dall'inizio, occupato molte chiese e si era impadronita di molti beni ecclesiastici, costringendo la Chiesa greca a “sopravvivere in uno stato di sottomesa indigenza”⁴.

Immediatamente dopo la conquista, papa Celestino III, nel 1196, struttura l'isola in quattro diocesi: Nicosia, sede metropolitana, e le suffraganee Pafo, Limassol e Famagosta⁵. L'obiettivo è quello di ricondurre Cipro “ad unitatem orthodoxae matris Ecclesiae”⁶.

È un clima di crescenti tensioni, quello in cui, nel 1222, il papa Onorio III conferma una convenzione che, tra le altre cose, stabilisce la costituzione di quattro diocesi ortodosse - contro le quattordici preesistenti - istituendone le sedi fuori dai centri più importanti, in sobborghi periferici, per evitare la presenza contemporanea di due pastori nello stesso luogo, proibita dalla costituzione *Quoniam* del Concilio Lateranense IV. Le sedi corrispondono alle quattro diocesi latine di cui si è fatta menzione più sopra: Solia (Nicosia), Arsinoe (Pafo),

4 O. CONDORELLI, *La Chiesa latina di Cipro*, cit, p. 74.

5 PL 206, 1189ss (JL 17461, 13/12/1196).

6 *Acta Romanorum Pontificum a s. Clemente I (an. C. 90) ad Coelestinum III (+1198). I. Introductio, textus actorum, additamentum, appendix* (Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes. Series III, Vol. I, Vaticano, 1943) n. 398, p. 815ss, 20/02/1196, JL 17329.

Lefkara (Limassol) e Karpasia (Famagosta); a questo si aggiunga che la sede di Nicosia, oltre ad essere trasferita nel sobborgo di Solia, viene privata della dignità metropolitana, per cui tutte le diocesi ortodosse presenti sull'isola, di fatto sottoposte ai rispettivi vescovi latini, dovranno fare anche superiore riferimento al metropolita latino.

I vescovi e il clero della Chiesa ortodossa sono obbligati a prestare giuramento di fedeltà ai vescovi latini, con l'ulteriore e umiliante peso della *immixtio manuum*⁷: coloro che si rifiutano sono costretti a lasciare l'isola, ma coloro che lo fanno vengono colpiti dalla scomunica del patriarca di Costantinopoli, Germano II, in esilio a Nicea. Se, da un lato, infatti, in forza dell'*oikonomia*, le gerarchie ortodosse erano disposte ad accondiscendere alle pretese della Chiesa latina, pur di non lasciare senza guida i fedeli loro affidati, dall'altro ritenevano improponibili e inammissibili le modalità con cui i latini pretendevano che i vescovi greci dovessero fare professione di obbedienza nelle loro mani⁸.

Questo stato di cose si evolve in una crescente conflittualità, che si acuisce ulteriormente sotto il pontificato di Gregorio IX, nonostante l'accoglienza da parte sua di una supplica ricevuta dal patriarca di Gerusalemme, relativa al trasferimento del vescovo latino di Pafos, estraneo per lingua e tradizioni alla vita della diocesi, a stragrande maggioranza di lingua e rito greco⁹.

7 Cf. O. CONDORELLI, *La Chiesa latina di Cipro*, cit, pp. 78-79.

8 Ibidem.

9 O. CONDORELLI, *La Chiesa latina di Cipro*, cit, p. 81 e bibliografia ivi citata.

1.2. Secondo periodo: 1251-1260

Il secondo periodo va dal 1251 al 1260.

Un sensibile cambiamento di rotta avviene quando sale al soglio pontificio Sinibaldo Fieschi, che si impone il nome di Innocenzo IV.

L'atteggiamento di Innocenzo IV è molto più conciliante con le chiese ortodosse in generale - e con quella cipriota in particolare - perché l'illuminato Pontefice intende perseguire l'obiettivo dell'unione della cristianità mettendo di lato le conquiste e sviluppando il dialogo e la convivenza. Rilevante, in tal senso, è la sua scelta, nel 1251¹⁰, di accondiscendere alla richiesta dei vescovi greci di Cipro, che avevano impetrato la concessione, da parte sua, di un arcivescovo per la sede metropolitana di Pafos, rimasta vacante. Egli dà disposizione che siano gli stessi vescovi greci di Cipro a eleggerlo e che, professando obbedienza al Pontefice romano, godesse delle prerogative dell'arcivescovo metropolitano verso tutti i greci, essendo direttamente soggetto alla sede romana¹¹.

La scelta del pontefice stabilisce di fatto, a Cipro, l'esistenza di due gerarchie parallele, greca e latina, in discontinuità con il canone *Quoniam* del Lateranense IV e con la linea tenuta dai predecessori.

Lo stesso papa prende, successivamente, le difese del popolo e della gerarchia greca di Cipro, a causa del forte dissenso verso la sua decisione proveniente dall'episcopato latino dell'isola, intervenendo, nel 1254¹², con una lettera che, al di là dei contenuti normativi, è rivelativa della "sincera sollecitudine di Innocenzo IV nei confronti della Chiesa greca"¹³, manifestando "la misura del suo autentico zelo unionistico"¹⁴.

10 *Acta Innocentii pp. IV*, n. 79, p. 141ss, *Ai vescovi di Cipro*, 20/12/1251, in A. POTTHAST, *Regesta Pontificum romanorum*, Berlin 1874; rist. anast. Graz 1957 (d'ora in poi *Potthast*), 14445.

11 *Ibidem*.

12 *Idem*, n. 105, pp. 171-179, 06/03/1254 (*Potthast* 15265).

13 O. CONDORELLI, *La Chiesa latina di Cipro*, cit, p. 84.

14 *Ibidem*.

Nonostante ciò, i dissidi tra greci e latini continuano a dilaniare la vita – non solo ecclesiale – di Cipro.

1.3. Terzo periodo (1260-1571)

Il terzo periodo, che si concluderà con la conquista ottomana di Cipro nel 1571, inizia proprio con la emanazione, da parte di papa Alessandro IV, della *Constitutio Cypria*.

Occasione della *Constitutio* è il ricorso al Pontefice da parte di Germano, arcivescovo greco di Pafo, la cui autorità viene inficiata e messa in discussione dall'arcivescovo latino di Nicosia, che lo stesso pontefice nella costituzione definisce "suis finibus non contentus". Ugo di Fagiano – questo il suo nome – approfitta della partenza del legato Oddone da Cipro e della morte di Innocenzo IV per mettere in discussione le decisioni da lui prese riguardo l'assetto della Chiesa ortodossa nell'isola, arrivando anche a scomunicare l'arcivescovo Germano e gli altri vescovi greci¹⁵.

Dopo l'apertura di Innocenzo IV, la costituzione di Alessandro IV segna un ritorno al passato, ristabilendo lo *status quo ante*, risalente alle decisioni di Celestino III e Onorio III riportate in precedenza¹⁶. Ciò comporta la perdita dello status metropolitano della diocesi di Pafo – sebbene Germano rimanga arcivescovo fino alla sua morte – e la sovrapposizione subordinata delle quattro diocesi greche alle quattro latine; su tutte Nicosia sarebbe ritornata ad essere sede del metropolita.

Questa situazione si protrarrà invariata fino alla conquista ottomana di Cipro, con la paradossale conclusione per cui, avversata dalla Chiesa latina - anch'essa cristiana - la Chiesa ortodossa troverà, invece, appoggio e attenzione da parte dei dominatori musulmani, che le consentiranno di ricostituire le sue strutture e gli assetti precedenti all'invasione crociata del 1191.

15 Cf G.A. IOANNIDES, *La Constitutio o Bulla Cypria*, cit, 340.

16 V. *supra*, par. 1.1.

2. Analisi costruttiva e ri-costruttiva della Constitutio Cypria

Dopo aver tracciato, seppur brevemente, il quadro storico all'interno del quale è situata la CC, il passo successivo da compiere è quello di analizzarne il testo, al fine di raccogliere gli elementi necessari ad una sua valutazione critica.

2.1. Il catalizzatore metodologico

Il catalizzatore metodologico che consentirà di effettuare questa indagine sarà il metodo costruttivo¹⁷, per mezzo del quale «delineare e costruire le tappe dell'attività giuridica ecclesiale attraverso singoli passaggi organici e progressivi, ciascuno dei quali rispondente a precise premesse, motivazioni e requisiti, in vista di un esito finale effettivamente adeguato sia alla realtà ecclesiale personale e concreta cui si riferisce, sia realmente ad essa applicabile per produrre risultati pastorali stabili (= efficacia), sia per i singoli che per le Comunità»¹⁸.

Applicato al contrario, in chiave di ri-costruzione, lo stesso metodo «permetterà di ripercorrere a ritroso quelle attività giuridiche (atti giuridici, in particolare) che risultassero inefficaci a causa della loro non corretta delineazione/costruzione, permettendo di rinvenire con precisione la fase ed il passaggio in cui l'inadeguatezza di qualche

17 Per una approfondita presentazione del metodo costruttivo si veda P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico – Metodo*, Milano, 2018. Il metodo costruttivo si articola sull'applicazione di due approcci. Il primo approccio è strutturale: l'elaborazione dell'atto giuridico o, come in questo caso, la sua ri-costruzione, vengono esaminati sui versanti dell'analisi qualitativa, della sintassi relazionale e della struttura procedimentale: si tratta di un approccio a bassissimo livello, relativo agli strati più profondi ed elementari della realtà esaminata. Il secondo approccio è funzionale, e si sviluppa attraverso la quadruplica analisi *in Iure, in facta, in discernendo e in procedendo*: questo approccio consente di verificare la corrispondenza tra la norma e la concreta situazione giuridica per cui è stata confezionata.

18 P. GHERRI, *Introduzione...*, cit., p. 31.

elemento o valutazione o giudizio abbiano compromesso irreparabilmente l'esito finale»¹⁹.

Ed è proprio la strada della ri-costruzione che verrà percorsa di seguito.

2.2. Approccio strutturale

Iniziando l'esame della CC a partire dall'approccio strutturale, nella logica della ri-costruzione, bisogna andare a individuare, innanzitutto, gli strati più profondi della sua realtà; in altre parole, le componenti elementari di cui è costituita, declinate nella sintassi relazionale, nell'analisi qualitativa, e nella strutturazione procedimentale²⁰.

2.2.1. Sintassi relazionale

Sviluppare l'analisi qualitativa in chiave ri-costruttiva solleva l'esigenza di concentrarsi primariamente sulla sintassi relazionale, chiedendosi quali siano le relazioni giuridiche sottese alla CC, e con quale esito.

In quest'ottica, occorre constatare che si è di fronte ad un groviglio abbastanza complesso.

Ci si trova davanti a due Chiese, quella latina, cattolica, e quella greca, ortodossa, venute a contatto diretto dopo la conquista militare dell'isola da parte dei crociati: si tratta di due culture, tradizioni, lingue e giurisdizioni diverse.

La situazione di Cipro, dopo la conquista crociata, è stata determinata dalla sola Chiesa latina. Tra le alterne vicende del lasso di tempo in questione, i rapporti tra le due chiese sono stati sempre basati sulla forza dell'invasore: la Chiesa ortodossa, sebbene preponderantemente maggioritaria, come si è visto nel quadro storico, deve sottostare a quella latina, nettamente minoritaria, a pena di espulsione dei ge-

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Idem, p. 33.

rarchi greci, con la conseguente cessazione della cura pastorale degli ortodossi dell'isola.

In questo quadro, si inseriscono le decisioni di Celestino III, Onorio III e Gregorio IX, da una parte, e di Innocenzo IV dall'altra: Papa Alessandro IV si trova a dover dirimere una questione in cui sono coinvolti dei pontefici, le cui decisioni sono tanto divergenti quanto di pari livello. A rendere più complessa la questione, che ha cercato di risolvere con la CC, da una parte c'è l'episcopato latino di Cipro che fa diretto riferimento alle scelte dei tre primi pontefici e mette in discussione, di fatto, la decisione di Innocenzo IV; dall'altra c'è Germano con i vescovi greci che – in modo diametralmente opposto - insiste sulla vigenza del decreto di Innocenzo IV. Paradossalmente, infine, mentre Germano riconosce l'autorità di Alessandro IV nel dirimere la questione, i rappresentanti di Ugo di Fagiano vorrebbero neutralizzare ogni suo intervento, sia cercando di sottrarsi all'interrogatorio del legato pontificio affermando che “propter alia quaedam negotia nunc se fuisse missos”²¹, che anche – una volta costretti a rispondere – sostenendo “non opus esse constituere iudicium”²². In fin dei conti Germano, ortodosso, è – anche se giocoforza - più obbediente al Papa di quanto lo siano i rappresentanti dell'arcivescovo di Leucosia.

2.2.2. Analisi qualitativa

Passando all'analisi qualitativa, sono quattro gli elementi da tenere in considerazione.

2.2.2.1. attività

Innanzitutto l'*attività*, che riguarda i comportamenti da realizzarsi (o realizzati) all'interno della vita ecclesiale in un determinato contesto giuridicamente rilevante.

21 PG, 140, 1538 B.

22 Ibidem.

Su questo versante, la CC a livello generale dispone il ritorno alla disciplina elaborata dai tre precedenti pontefici, mentre, a livello personale, attribuisce a Germano – fino alla sua morte - la dignità e le prerogative dell'arcivescovo metropolitano, ad esso attribuite dal decreto di Innocenzo IV, con l'eccezione della potestà giurisdizionale, che viene costituita solo in capo all'arcivescovo latino di Leucosia²³.

2.2.2.2. soggetti

Successivamente, vengono i soggetti coinvolti nella CC: essi sono, a livello generale, l'arcivescovo di Nicosia, gli altri vescovi latini e i vescovi ortodossi. A livello particolare è coinvolto l'arcivescovo greco Germano.

Soggetti passivi sono anche le comunità ortodosse, citate diverse volte nella CC, come destinatarie della cura pastorale e degli obblighi sia verso i vescovi greci che verso quelli latini²⁴. Anche le comunità latine sono soggetti passivi in vista della riscossione delle decime da parte dei rispettivi presuli²⁵.

2.2.2.3. oggetti

In terzo luogo vanno considerati gli oggetti, nelle tre tipologie di materiali, immateriali e spirituali.

Oggetti materiali della CC sono fondamentalmente le decime²⁶, i contributi che le parrocchie greche devono versare annualmente ai vescovi latini²⁷ e la chiesa di San Barnaba a Leucosia, che la Costituzione attribuisce in beneficio a Germano²⁸. Vi sono anche i beni delle chiese greche, che dovranno essere amministrati dal vescovo²⁹.

23 Idem, 1555 A.

24 Idem, 1546 B; 1547 D; 1553 B; 1554 B.

25 Idem 1551 B.

26 Idem, 1538 B; 1539 B; 1551 B;

27 Idem, 1551 A; 1555 D.

28 Idem, 1554 B.

29 Idem, 1547 C.

Vi sono anche gli *oggetti immateriali*, nella CC. Si tratta:

a) dell'ufficio di metropolita di Germano, riconosciutogli “ad personam” fino alla morte³⁰;

b) delle diocesi greche i cui confini coincidono con le corrispettive latine³¹, nelle quali i vescovi ortodossi esercitano la giurisdizione loro concessa³²;

c) del rapporto tra i vescovi latini e greci nelle rispettive diocesi, modellato su quello che lega il metropolita al suffraganeo, particolarmente in sede giurisdizionale³³, e con il diritto di conferma dell'elezione da parte del vescovo latino³⁴;

d) del giuramento di obbedienza, secondo la formula contenuta nella CC³⁵, che i vescovi greci devono fare nelle mani del corrispettivo vescovo latino dopo l'ordinazione, alla quale sarà tenuto anche lo stesso Germano³⁶;

e) della partecipazione dei vescovi greci, con abati e sacerdoti, al sinodo annuale della rispettiva diocesi latina³⁷;

f) dell'applicazione delle decisioni sinodali latine nella diocesi greca, qualora “graecis quidem insitutis catholice fidei non repugnantibus, et a Graecis receptis Ecclesiis non adversantur”³⁸;

g) dell'amministrazione della giustizia tra greci, affidata al vescovo greco³⁹;

h) dell'amministrazione della giustizia tra un greco e un latino, affidata sempre al vescovo latino⁴⁰;

30 Idem, 1551 C-D.

31 Idem, 1543 A.

32 Idem, 1546 A; 1547 D.

33 Idem, 1550 D.

34 1546 A.

35 Idem, 1546 B-C.

36 Idem, 1554 B.

37 Idem, 1550 C.

38 Ibidem

39 Idem, 1550 A.

40 Ibidem; 1550 C.

i) della deposizione e del trasferimento dei vescovi greci, riservate al pontefice romano⁴¹;

l) del divieto in capo ai vescovi latini di eleggere i vescovi greci per la sede vacante corrispondente alla loro diocesi, a meno che a chi spetta non abbia provveduto entro tre mesi⁴²;

m) della giurisdizione attribuita all'arcivescovo di Leucosia per le controversie tra vescovi greci e latini⁴³;

Vi sono, infine, nella CC, anche degli *oggetti spirituali*: si tratta delle disposizioni che riguardano prettamente la dimensione sacramentale e pertinente al rito dei greci. In sintesi:

a) i vescovi greci devono essere eletti dagli altri vescovi greci⁴⁴, che devono provvedere anche, con solerzia, alla celebrazione del rito di consacrazione⁴⁵;

b) possono essere eletti vescovi delle diocesi ortodosse soltanto uomini di stirpe greca⁴⁶;

c) Le decisioni dei sinodi latini possono essere applicate ai greci solo qualora “*graecis quidem insitutis catholice fidei non repugnantibus, et a Graecis receptis Ecclesiis non adversantur*”⁴⁷.

2.2.2.4. Norme

Quarto e ultimo elemento dell'analisi qualitativa sono le *norme* tenute in considerazione nella confezione della CC, con un occhio al loro coordinamento.

A livello diacronico, la prima norma di riferimento è il canone *Quoniam* del Concilio Lateranense IV, dell'anno 1215, il quale proi-

41 Idem, 1547 B.

42 Ibidem.

43 Idem, 1550 A.

44 Idem, 1546 A; 1554 B.

45 Idem, 1547 B.

46 Idem, 1547 C.

47 Idem, 1550 C.

bisce che una stessa città o diocesi abbia più vescovi, perché “un corpo con più teste è come mostro”: sulla base di questo principio, non era possibile l’esistenza a Cipro di una doppia gerarchia episcopale e, quando venne realizzata, le sedi dei greci – sebbene territorialmente sovrapposte a quelle corrispettive dei latini – non potevano avere lo stesso titolo, ma avere la sede in sobborghi o località periferiche del territorio.

Al canone *Quoniam*, preceduto dalle disposizioni di Celestino III, succedono gli interventi papali, di cui si è già fatto cenno più sopra⁴⁸, di Onorio III e Gregorio IX, che si allineano al canone del Laterano IV. La stessa erezione delle quattro diocesi greche, al tempo di Celestino III, va considerata una concessione tollerata.

L’intervento di Innocenzo IV, che ricostituisce la gerarchia greca guidata da un metropolita, si pone in discontinuità con la tendenza magisteriale precedente.

I problemi di coordinamento della normativa esistente affiorano con la controversia tra Germano e Ugo di Fagiano: ambedue, infatti, fanno riferimento a documenti pontifici che, in quanto tali, sono di pari livello giuridico. Non sorprende, di conseguenza, che Alessandro IV abbia trattato la questione con un imbarazzo che – al di là delle personali convinzioni del pontefice – è chiaramente percepibile scorrendo la CC.

La CC, alla fine della catena normativa appena citata, viene elaborata come elemento di coordinamento e composizione delle divergenti posizioni: quelle, a livello generale, dell’episcopato latino di Cipro, che riprendono gli interventi di Celestino III, Onorio III e Gregorio IX, e quelle, a livello particolare – o almeno ritenute tali - di Germano, che consentono di rispettare – in qualche modo – le scelte di Papa Sinibaldo Fieschi.

48 V. supra, par. 1.1.

Questi presupposti, disincarnati dalla storia e dal contesto culturale, sociale, religioso e politico cipriota, renderanno la CC tanto valida quanto inefficace nel conseguire la tanto agognata pacificazione⁴⁹.

2.2.3. *Strutturazione procedimentale*

Il terzo e ultimo elemento da prendere in considerazione, ai fini dell'attività ri-costruttiva che si sta conducendo in questa indagine, è la *strutturazione procedimentale*: ricostruiti tutti gli elementi entrati in gioco, in quale modo sono essi stati ricomposti in chiave procedimentale, al fine di conseguire la maggior efficacia possibile, nel respiro del rapporto tra chiarezza della situazione e certezza del provvedimento adottato?

Le chiavi per reperire una risposta a questa domanda sono due: la prima è letterale, la seconda formale.

La chiave letterale è rinvenibile in una affermazione di Papa Alessandro IV, che si trova alla fine della parte motiva e immediatamente prima di quella dispositiva della CC: «Satis opportune consulimus harum dissidia placida constitutione sedare, consistoriali nimirum deliberatione seu judicialis decisionis gladio ea dirimentes»⁵⁰. Il pontefice fa diretto riferimento alla scelta di voler risolvere la questione in modo pacifico attraverso una costituzione apostolica che regolasse la materia generale alla base del contenzioso a lui sottoposto, piuttosto che emettere un atto amministrativo singolare, orientato, invece, a dirimere la questione particolare con una decisione che sarebbe caduta come una spada tra le parti contendenti.

La chiave formale, d'altra parte, sta nella stessa struttura della costituzione che, se osservata con attenzione, ha dei rilevanti profili di peculiarità.

49 PG, 140, 1534 B.

50 Idem, 1542 C. Il testo di questo paragrafo, sebbene il significato sia pratimente uguale, è differente in *Acta Alexandri pp. IV*, n. 46, pp. 91-102, 03/07/1260 (*Pothast* 17910): «Satius sane fore providimus ad salutem eorum controversias tranquillae ordinationis arbitrio sopire consilio, quam iudicialis decisionis gladio diffinire».

Innanzitutto, una costituzione apostolica, in quanto testo normativo tendente a regolamentare in generale una determinata materia, si compone ordinariamente di due parti: la prima è quella motiva, contenente tutte le cause motivanti del provvedimento; la seconda è quella dispositiva, contenente le norme generali da osservare nella materia oggetto del provvedimento⁵¹. A ben vedere, tuttavia, la parte dispositiva della CC è, a sua volta, divisa in ulteriori due parti: una generale, con cui stabilisce le norme relative all'assetto della Chiesa di Cipro⁵², e una particolare, avente natura non tanto di costituzione apostolica, quanto di privilegio – dunque un atto amministrativo singolare - con cui vengono stabilite le prerogative e lo status di Germano in deroga alla normativa generale appena delineata⁵³. Ciò è confermato dal fatto che questo stato di cose durerà fino alla morte di Germano, nonché dall'affermazione dello stesso pontefice, che in un passaggio della CC fa riferimento al “singolare immunitatis privilegium” che concede a Germano, affinché possa vivere la sua vita in modo sereno e tranquillo fino alla morte⁵⁴.

2.3. Analisi funzionale

Raccogliendo tutti gli elementi fin qui esaminati in una sintesi, abbozzata grazie agli strumenti *dell'analisi funzionale*, è possibile giungere alla seguente ricostruzione: la *fattispecie* è quella di un appello presentato da Germano e dagli altri vescovi greci di Cipro - riferibile *in iure* alle determinazioni di Innocenzo IV - tendente ad ottenere, *in facto*, un provvedimento singolare che dirimesse la questione concreta dei rapporti con Ugo di Fagiano. Per risolvere questa *fattispecie*, papa Alessandro IV, sulla base di una elaborazione *in decernendo* a partire

51 Queste due parti sono rinvenibili nel testo di PG: quella motiva da 1534 A a 1542 C; quella dispositiva da 1542 D a 1558 A.

52 PG, 140, 1542 D – 1552 C; 1555 D – 1556 A.

53 Idem 1552 D – 1555 D.

54 Ibidem.

dal magistero di Celestino III, Onorio III e Gregorio IX, decide di rispondere, *in procedendo*, con una costituzione apostolica, avente valore generale: in questo contesto, le rivendicazioni generali *in iure* e *in facto* dell'arcivescovo greco – fondate sull'aperura delle concessioni di Innocenzo IV – vengono declassate e sminuite. Infatti, nel momento in cui il riconoscimento oggettivo, *in iure*, della sostanza di organizzazione ecclesiale della Chiesa ortodossa di Cipro viene ridotto alle pretese particolari e soggettive, *in facto*, di un singolo vescovo – da accontentare tramite la concessione di un privilegio – la *fattispecie* viene deviata dal suo alveo originario, con il risultato di mettere una pietra tombale sulla doppia gerarchia e sui dodici secoli di storia di una chiesa autocefala⁵⁵, anche se non in comunione con Roma, che Innocenzo IV aveva cercato, in qualche modo, di salvaguardare.

3. Spunti per una valutazione critica della Constitutio Cypria

L'analisi della CC condotta fino a questo punto, consente di abbozzare alcuni spunti di valutazione critica, secondo due direttrici di sviluppo.

3.1. *Visione*

Innanzitutto, la CC è il punto di confluenza – e di conflitto – tra due visioni diverse – e divergenti – del rapporto tra la Chiesa cattolica (latina) e le Chiese orientali (ortodosse), aventi una rilevanza marcatamente ecclesiologica.

La prima visione è fondata sulla giustificazione dell'esistenza delle Chiese orientali in forza di un loro riassorbimento nell'alveo della

55 La chiesa di Cipro era in principio dipendente da quella di Antiochia. Il can. 8 del Concilio di Efeso l'aveva, in seguito, resa autocefala. Questa condizione giuridica fu confermata dall'imperatore Zenone. Cf. FEDALTO, *La Chiesa latina in Oriente*, I, p. 180.

Chiesa latina, in condizione subordinata e con la tolleranza, da parte di quest'ultima, dei riti ad esse propri. È questa la visione sottesa alla stesura della CC da parte di Alessandro IV, sulla scia del magistero di Celestino III, Gregorio IX e Onorio III.

La seconda visione è, invece, rinvenibile nell'azione magisteriale di Innocenzo IV: dalle sue concessioni, infatti, in deroga alla normativa relativa al principio dell'unicità della gerarchia ecclesiastica, traspare l'aspirazione ad una unione (*unio sive connexio*, la definisce lo stesso papa Fieschi) non fondata sul riassorbimento, ma su una autonomia che, preservando la necessaria comunione con la sede di Pietro, esprime il convenire di “*varias gentium nationes eiusdem observantia fidei in unum acceptabile Christo populo*”⁵⁶. In questa logica Innocenzo IV aveva concesso ai vescovi greci di Cipro la facoltà “*utendi libere iure vestro in preficiendo vobis personam idoneam, sine alieni iuris preiudicio, in archiepiscopum et pastorem*”⁵⁷.

In ogni caso, nell'una e nell'altra visione, è comune la consapevolezza della *praestantia iuris latinis*⁵⁸, declinata in un atteggiamento di tollerante concessione nei confronti delle chiese orientali⁵⁹: pesantemente presente nella prima visione, questa precomprensione è più sfumata in quella di Innocenzo IV.

3.2. Aderenza alla realtà

Un altro profilo critico, causa della sua inefficacia, riguarda la mancata aderenza della CC alla realtà che si era proposta di regolare.

La conquista di Cipro da parte dei crociati aveva dato luogo all'impianto di una Chiesa importata e minoritaria – quella latina – in un

⁵⁶ *Acta Innocentii pp. IV*, n. 105, pp. 171-179, 06/03/1254 (*Potthast* 15265)

⁵⁷ *Acta Innocentii pp. IV*, n. 79, p. 141ss, *Ai vescovi di Cipro*, 20/12/1251 (*Potthast* 14445)

⁵⁸ *Idem*, n. 105, cit.

⁵⁹ *Ibidem*. Si veda il commento il O. CONDORELLI, *La Chiesa latina in Cipro*, cit., pp. 83-85.

territorio già profondamente segnato dalla presenza di una Chiesa – quella greca - autoctona e maggioritaria.

Questa commistione non è stata indolore, con tutte le conseguenze sociali e culturali, cui si è fatto più sopra riferimento, che avrebbero reso molto travagliata la vita dell'isola.

A questo si aggiunga che la CC ha consentito alla Chiesa latina in Cipro non soltanto di vincere, in quanto impiantata dagli invasori, ma anche di stravincere: ne sono prove, oltre l'azzeramento dell'autocefalia, sia l'umiliante adempimento della *immixtio manum*, imposta ai vescovi greci, sia l'esazione delle decime e dei contributi imposta alla Chiesa greca dalla CC, in favore delle diocesi latine.

Non sorprende, quindi, che la pace, auspicata da Alessandro IV alla fine della CC, sia stata, da questa stessa Costituzione, ulteriormente minata.

4. Conclusione

Giunti alla conclusione di questo lavoro – senz'altro sintetico e bisognoso di ulteriori approfondimenti – è possibile affermare che la CC, sui cui limiti formali si è già avuto modo più sopra di indagare grazie al metodo ri-costruttivo, è stata una occasione persa, almeno su tre livelli.

Il primo è quello *ecclesiologico*: progredire nella visione tracciata da Innocenzo IV, infatti, avrebbe consentito di accelerare il cammino verso una sempre più piena e feconda comprensione dell'esistenza e del ruolo delle Chiese orientali nell'ambito dell'unica Chiesa cattolica.

Il secondo livello è *ecclesiale*: il ricorso al papa da parte di un arcivescovo greco, che riconosce la sua autorità pontificia nel momento in cui ad essa si appella, avrebbe dato ad Alessandro IV la possibilità fare di Cipro un vero e proprio laboratorio, in cui promuovere e testare la convivenza interrituale in un contesto – tanto privilegiato quanto prudentemente delimitato – di tipo multietnico, multilinguistico e multiculturale. Questa lungimiranza avrebbe senz'altro giovato alla

Chiesa di Cristo, creando un ponte tra Oriente e Occidente: questa constatazione risulta ancora più significativa laddove si consideri che, con la costituzione *Sub catholicae professionis fidei*, del 1254 – anno significativo, come si è visto più sopra - Innocenzo IV estende la disciplina vigente a Cipro anche ai Greci viventi in Italia; tale costituzione verrà confermata e ulteriormente sviluppata da Clemente VIII, con la *Perbrevis instructio*, nel 1595⁶⁰.

Il terzo livello, infine, è quello ecclesiastico: il franco riconoscimento – da parte di papa Alessandro IV - delle pretese arroganti di Ugo di Fagiano, “suis finibus non contentus”, da un lato, e la stesura di una Costituzione che, anziché stigmatizzarle e bloccarle, ha consentito alla Chiesa latina, occupante e minoritaria, non solo di vincere, ma anche di stravincere su quella greca, autoctona e maggioritaria⁶¹, è il sintomo di una grande miopia, sia ecclesiastica che politica. E non si tratta di un mero giudizio a posteriori, visto che lo sguardo lungo di Innocenzo IV si era, in quello stesso periodo, mosso in una direzione completamente diversa.

La CC, in conclusione, è l'uovo rotto che il passato ci ha consegnato. I tre livelli cui si è appena fatto riferimento, adeguatamente considerati, possono diventare elementi strategici in vista del futuro della convivenza interrituale: uovo da covare con premura, nella speranza che possa schiudersi presto e nel modo migliore.

60 Cf. IEROMONACO ISIDORO CROCE, *Studi storici sulle fonti della codificazione orientale – IV Italo-Albanesi*, cit., 248-250: nella cornice della *Perbrevis instructio* di Clemente VIII (1595), la costituzione innocenziana *Sub Catholicae* del 1254, destinata alla situazione di Cipro, è integrata e completata. “Dal frontespizio risulta chiaramente che la Clementina e i documenti annessi avevano valore di legge per i Greci e Albanesi d’Italia e per via di conseguenza nei luoghi di Grecia sottomessi al dominio veneto o genovese, cioè Creta, una parte del Peloponneso, Chio” (ibi, 250).

61 Ciò va anche contro a una accorta gestione militare dei conflitti: “Lascia una via d’uscita a un esercito accerchiato”. V. SUN TZU, *L’arte della guerra*, Ubaldini, Roma, 1990, p. 122.

APPENDICE

CONSTITUTIO CYPRIA

Traduzione dal latino a cura di Luca Licitra

[1534 A] Seguono i decreti di papa Alessandro IV e le decisioni prese riguardo alla controversia delle chiese dell'isola di Cipro e dei loro presuli Itali e Greci.

ALESSANDRO EPISCOPO SERVO DEI SERVI DI DIO A FUTURA MEMORIA.

Dato che il culto della giustizia si potrà diffondere in pienezza solo quando le dispute di coloro che litigando in nessun modo favoriscono la carità, ma al contrario la soffocano, verranno messe a tacere dal silenzio della pace, tra tante controversie recentemente sorte che hanno visto contrapporsi degli uomini di chiesa, i quali, proprio perché è loro compito promuovere la pace, dovrebbero *in primis* mantenerla tra loro, è necessario con accurato discernimento ed [1534 B] animo caritatevole non risparmiarsi in alcun modo perché si giunga a una riconciliazione delle parti.

Né, infatti, nell'assordante strepito delle tempeste, che sempre più perturbano il tranquillo ordine delle cose, né nel tumulto della folla, che dall'interno sempre più spesso sconvolge con il violento acuirsi dei contrasti l'armonia della comunione cattolica, ma piuttosto al soffio di una lieve aura, per il tramite della placida calma frutto di uno spirito sereno e tranquillo, gli animi infiammati dei contendenti potranno essere pacificati.

Quando il nostro reverendo fratello Germano, arcivescovo dei Greci che sono a Cipro, e i procuratori del nostro reverendo fratello, l'arcivescovo di Leucosia, si rivolsero al nostro tribunale, lo stesso arcivescovo dei Greci e gli altri insieme a lui, ci riferirono che [1535 A] morto già da tempo l'arcivescovo cui era stata affidata la cura delle anime dei Greci presenti sulla suddetta isola, era stato Germano, be-

neficiario del favore di Papa Innocenzo, nostro predecessore di beata memoria, che in una sua lettera lo aveva riconosciuto degno dell'episcopato, ad imporsi come il candidato senz'altro altro più adatto alla sede, allora vacante, della metropoli.

Dal sinodo e dalla gerarchia non si era levata alcuna opposizione, né dal vescovo Pietro di Albano, di buona memoria, che allora esercitava il ruolo di delegato in quella sede apostolica e aveva concesso loro senza esitazione di eleggersi Germano come proprio vescovo, né dal nostro venerabile fratello, il vescovo di Tuscolo, cui il nostro predecessore aveva attribuito la facoltà di confermare chiunque i suddetti vescovi avessero canonicamente eletto, [1535 B] purché si trattasse di persona degna. Così, venendo incontro al desiderio dei fautori di Germano il vescovo di Tuscolo aveva confermato la sua elezione in quanto condotta in libertà e purezza di intenzioni e aveva fatto in modo che fossero i suoi stessi suffraganei a consacrarlo vescovo.

Una volta pronunciato il giuramento di obbedienza da parte di Germano e dei suoi elettori in nome della Romana Chiesa, ognuno degli elettori aveva poi giurato canonicamente obbedienza a Germano come proprio metropolita.

Senonché, pur se Germano, secondo la propria dignità arciepiscopale, esercitava la funzione di metropolita nel modo più benevolo nei confronti del clero e dei laici greci residenti sull'isola, il già ricordato arcivescovo di Leucosia cui, per altro, né nei riguardi di Germano, che non riconosceva alcun superiore all'infuori dell'episcopo di Roma, [1535 C] né dei Greci a costui sottoposti, perteneva la benché minima autorità giudiziale, non soddisfatto dei propri confini [1538 A] aveva ordinato a Germano di presentarsi a giudizio nel suo tribunale, perché rispondesse a certe accuse che gli erano state mosse e su cui aveva deciso di fare chiarezza.

E dal momento che l'arcivescovo Germano non voleva piegarsi a fare ciò, aveva promulgato contro quest'ultimo una sentenza di scomunica, opprimendo con pesanti gravami lui e la sua chiesa, che tutt'ora risente di quelle insostenibili imposizioni.

Spinti da una tale situazione Germano e i suoi compagni si erano risolti a rivolgersi alla nostra provvidenza perché lo reintegrassimo nel suo ruolo di diritto e riparassimo a quelle immodiche sanzioni comminate dal suddetto arcivescovo di Leucosia, ed [1538 B] interdicesimo inoltre quest'ultimo dall'esercitare un'indebita autorità nei confronti dei Greci e di coloro che sono sotto la loro influenza, come nel caso, ad esempio, l'imposizione della decima e di altre inopportune intromissioni giuridiche.

Sebbene davanti al suddetto arcivescovo di Tuscolo, a cui avevamo attribuito la facoltà di dirimere la controversia, i legati dell'arcivescovo di Leucosia sostenessero che nessuno lo aveva mai legittimamente chiamato in giudizio per tale motivo, ed insistessero dicendo che non erano stati inviati a Roma dal proprio vescovo per sbrigare questa faccenda, ma per tutt'altri uffici e che non fosse possibile istruire una causa a partire dalle illazioni di Germano, ciononostante, perché non sembrasse che avessimo negato la possibilità di un giusto giudizio all'arcivescovo dei Greci, per nostro mandato l'uditore li costrinse a rispondere alle sopraddette accuse di Germano in nome del loro arcivescovo.

[1538 C] E così addussero che non vi era alcun mandato che legittimasse l'ordinazione di Germano, e che, inoltre, ai vescovi citati in precedenza, su cui, al tempo in cui erano convenuti per una tale elezione, ricadeva una comune sentenza di scomunica, non spettava in alcun modo l'elezione di un arcivescovo; [1539 A] infine, continuavano i legati, la lettera apostolica, con la quale a costoro si era attribuita la facoltà di elezione, era stata consegnata da chi anche si ritrovava colpito dalla scomunica: per questi motivi l'arcivescovo di Leucosia, in quel momento assente, non aveva reputato opportuno che si procedesse all'elezione né alla confermazione o alla consacrazione da parte dei suoi legati; tale decisione, a cui facevano riferimento, era stata presa dall'arcivescovo di Leucosia poiché, il nostro predecessore, Celestino, di santa memoria, a causa della ostinazione e della perfidia dei Greci nei confronti del Papa, aveva voluto che fossero i cattolici latini ad esercitare l'autorità sull'isola di Cipro.

Erano stati nominati, infatti, una volta eliminate da lì le sedi dei Greci, quattro vescovi latini [1539 B] con le rispettive sedi, i titolari delle quali, insediatisi al posto dei Greci, potessero ottenere per diritto di sostituzione le decime a esse pertinenti e gli altri incarichi ecclesiastici che prima competevano ai vescovi greci. E a una di queste quattro sedi, Leucosia, lo stesso Celestino aveva subordinato le altre perché presiedesse con autorità metropolitana. Oltre a questo, il suddetto vescovo di Albano, in forza dell'autorità e della giurisdizione che possedeva in qualità di legato, aveva deciso - e la sua decisione aveva ricevuto validazione dalla sede apostolica - che in tale isola vi fossero soltanto quattro vescovi greci e che gli stessi avessero sede all'interno delle diocesi latine e si rivolgessero all'arcivescovo di Leucosia come al proprio metropolita e a lui e ai vescovi Latini [1539 C] delle diocesi si sottomettessero interamente con giuramento di obbedienza.

Per tale motivo appare evidente che nessun altro metropolita, se non l'arcivescovo di Leucosia potesse o dovesse esercitare la giurisdizione in quell'isola che rappresenta una sola provincia. Stando così le cose, [1542 A] i sopradetti procuratori richiesero all'unisono da noi che il decreto illegale, con il quale era stata sancita impropriamente l'ordinazione di Germano alla chiesa di Leucosia e tutti gli effetti che da una tale ordinazione e da un'autorità in tal modo acquisita derivavano, venissero da noi dichiarati nulli e proibissimo che Germano esercitasse alcuna delle prerogative arcivescovili nel territorio di Cipro.

A queste parole un grande tumulto si scatenò dall'uditorio e una lunga serie di interrogativi venne presentata da entrambi gli schieramenti: e visto che, già dalla presentazione degli antefatti, si presagiva che la controversia sarebbe durata a lungo, il sopradetto arcivescovo [1542 B] Germano umilmente ci pregò perché non permettessimo che rimanesse coinvolto nella rete di una così lunga disputa, tenendo conto della povertà in cui versava la chiesa dei Greci, e che facessimo in modo che venisse sgombrato il campo da tante e così gravi difficoltà.

Così, prendendo in considerazione la situazione che ci era stata presentata, con il fine ultimo di conseguire la pace ritenemmo op-

portuno pervenire, per tramite di una pacifica Costituzione, in nome dell'autorità Apostolica di cui siamo investiti, a una salutare decisione, in modo che le liti da cui a lungo erano stati travagliati i contendenti si acquietassero e sia i Greci che i Latini potessero vivere concordi sotto la romana chiesa.

E non c'è certo da meravigliarsi se i fedeli di origine greca e latina di una chiesa come quella di Cipro, turbata da tali lotte intestine, versino in uno stato di ininterrotta agitazione, quando a fornire di continuo materia per diverbi e contrasti è proprio la molteplice e [1542 C] caotica facoltà di dettare legge a piacimento di una parte e dell'altra, al punto che proprio la differenza di costumi e di vita rappresentino ormai fonte costante di scontro nella quotidianità di costoro che si trovano a dover condurre una vita insieme, pur soggetti alle leggi di diverse nazioni.

Noi dunque, che siamo tenuti in forza del nostro compito Apostolico a pascere nella pace il nostro gregge e ad amare con sollecita cura non solo i vicini, ma anche i lontani, desiderando in particolar modo di risanare queste chiese, concedendo loro un nuovo e saldo ordine, in modo che possano dilettersi nella comune pace in Cristo, nel modo che ci è sembrato più opportuno, abbiamo deciso di sedare con una direttiva pacificatrice i dissidi di quest'ultime, dirimendoli per mezzo di una delibera concistoriale, piuttosto che con la spada di una decisione giudiziale.

Dato che dunque, da entrambe le parti, tante gravi e laceranti dispute, dettate per lo più da futili motivi, con obiezioni quasi irrilevanti, venivano trascinate all'infinito in un susseguirsi di [1542 D] tumultuose riunioni, con il solo obiettivo di prevalere sull'avversario, per unanime consiglio dei nostri fratelli e con la pienezza della nostra autorità apostolica, costituiti davanti a noi Germano arcivescovo e i nostri fratelli [1543 A] Nicola di Solia, Gioacchino di Carpazio e Matteo di Leuca, vescovi delle sedi greche, ed i procuratori dell'arcivescovo di Leucosia, con la presente Costituzione, avendo a cuore che la pace di entrambe le chiese sia protetta da tali questioni e da altre dalle quali in futuro potrà originarsi un'altra causa di dissenso, decre-

tiamo con inviolabile decisione che nell'isola di Cipro, nelle diocesi dei vescovi latini e nella metropoli di Leucosia, si debbano costituire soltanto quattro sedi per i vescovi Greci, in quegli stessi luoghi un tempo selezionati dal vescovo di Albano, dal momento che anche ai vescovi latini in quell'isola sono riconosciute soltanto quattro sedi. Stabiliamo che una sede episcopale della Chiesa dei Greci sia presso Solia a Leucosia, che un'altra sorga presso Arsinoe, a Pafo, una terza presso Carpazio a [1543 B] Famagosta, e la quarta presso Leucara, a Nemeso; e che da queste città debbano trarre nome e che coloro che canonicamente presiedono queste sedi abbiano [1546 A] il titolo e l'autorità che compete alla dignità episcopale.

Quando capiterà che una sede dei Greci resti vacante, venuto a mancare il suo vescovo, un altro chierico nella stessa sede, per invocazione della Grazia dello Spirito Santo, venga eletto tramite suffragio alla carica di episcopale. L'elezione di quest'ultimo verrà confermata dal vescovo latino nella cui diocesi si trova quella sede, purché riconosca, con autorità canonica, che l'elezione sia stata condotta seguendo la retta prassi procedurale, e che la scelta sia ricaduta su un uomo di intemerata tempra morale.

Senza alcun indugio, questi, allora, farà in modo che i vescovi greci delle diocesi vicine, che per quella occasione manderà appositamente a chiamare, procedano a consacrare il neoeletto. [1546 B] Gli conferirà inoltre, per propria autorità, la cura episcopale dei monasteri, delle chiese, del clero, dei laici che si trovano in quella città e diocesi e da esso riceverà la prescritta confessione di obbedienza, da recitare così:

“Io Germano, vescovo di Solia, della diocesi di Leucosia, da questo momento in poi sarò fedele ed obbediente a San Pietro e alla Santa Romana Chiesa, al mio signore Ugone e a coloro che legittimamente gli succederanno. Mi asterrò, sia in pensiero che in opere, dal recare alcun danno alla vita e all'integrità fisica di questi e dall'usare nei loro confronti alcun subdolo inganno. Le decisioni di cui essi stessi o per tramite di un Nunzio o per lettera mi faranno compartecipe, prometto di non rivelarle a nessuno con intenzione di nocimento. [1546 C] Sarò [1547

A] difensore e custode, fatta salva la coerenza col mio stato, del papato, della Romana Chiesa e dei canoni dei Santi Padri davanti a tutti gli uomini. Chiamato, parteciperò al sinodo, se non sarò impedito da qualche preponderante impegno canonico. Tratterò con onore e aiuterò in tutti i suoi bisogni colui che avrò riconosciuto nella persona del legato della Sede Apostolica, ogni volta che verrà e si troverà a passare dalla mia sede. In questo Dio e questi Santi Vangeli di Dio mi assistano”.

Questa formula, a nome proprio e della Chiesa, riceva ciascun vescovo latino dal vescovo romeo della propria diocesi.

Ma se il vescovo latino dovesse riconoscere l'elezione nulla, proceda alla deposizione [1547 B] nel modo che più gli sembri più conveniente.

Inoltre, i vescovi greci chiamati dal vescovo latino per l'ordinazione del vescovo greco eletto in quella diocesi, si rechino senza alcuna tergiversazione, per obbedienza a questa presente Costituzione e ordine, e siano tenuti a svolgere tutti i riti e i passaggi previsti dalla consacrazione.

La deposizione dei vescovi greci, così come il loro trasferimento e la loro espulsione, è riservata al solo Pontefice Romano come privilegio in virtù della Sua peculiare eminenza apostolica, in modo che per quanto riguarda costoro, così com'è anche per gli altri vescovi, sia mantenuta la potestà di cui è investita la dignità pontificia e la sua eminenza.

In nessuna chiesa dei Greci che abbia visto venire a mancare il proprio pastore, un vescovo latino osi eleggere un nuovo vescovo, [1547 C] se non nel caso in cui coloro cui compete l'elezione procrastinino per eccessivo indugio l'adempimento del loro ufficio, trascorso il tempo di tre mesi, secondo le costituzioni del Concilio generale.

In tale occasione al vescovo latino non spetterà eleggere alla guida di quella sede vacante altri se non un uomo di stirpe greca, che corrisponda a tale onore e dignità.

I beni della Chiesa dei Greci, privata del proprio vescovo, verranno amministrati dall'economista e dal capitolo della sede in nome del futuro vescovo, al quale verranno, in seguito, affidati.

[1547 D] Inoltre, i vescovi dell'isola che siano venuti a ricoprire le proprie sedi in modo canonico abbiano la facoltà di dettare legge ai monasteri, chiese, chierici e laici greci ad essi affidati; e tutto ciò che per legittimo diritto riconoscano convenire alla dignità dell'ordine o allo stato vescovile, senza indugio lo ordinino. I vescovi latini non usurpino alcuna delle loro prerogative, se non soltanto nel caso in cui, per legittimo diritto sia dato al metropolita esercitare la propria giurisdizione [1550 A] nei confronti di coloro a lui soggetti come propri suffraganei. Le cause di pertinenza del Foro ecclesiastico che vedano contrapposti dei Greci vengano giudicate da un vescovo della stessa gente; se, tuttavia, la causa sussista tra un latino e un greco, seppur sia il greco ad essere accusato, venga portata all'attenzione del vescovo latino del luogo perché da esso possa essere risolta per via giudiziaria, fatta salva comunque, sempre, la prerogativa della sede apostolica, al cui aiuto può rivolgersi ad aspirare chiunque si trovi a subire ingiustizia.

Nel caso in cui l'accusa da parte di un vescovo greco nei confronti di un vescovo latino venga istruita nella diocesi in cui il greco si ritrova ad essere vescovo, allora, a seconda della necessità, si ricorra all'arcivescovo di Leucosia.

[1550 B] Con la presente Costituzione stabiliamo che, qualora un Greco abbia una causa in una diocesi o città, fuori dal luogo in cui la sede episcopale greca è stata costituita, in cui il foro di residenza del suo attore o convenuto sia presieduto da un vescovo latino, la competenza in materia spetti ad uno e unico tribunale e che a nessun altro i Greci possano ricorrere per farsi amministrare la giustizia, tranne nel caso in cui in qualche chiesa greca del regno, fin dall'inizio, ci sia stato un tribunale d'udienza legittimamente autonomo per potestà arcidiaconale o di altra natura, per mezzo del quale da parte di quella chiesa ci si sia rivolti al vescovo greco, e così anche coloro che sotto diversi aspetti ricadono sotto la sua potestà, ad esso abbiano fatto appello per qualsivoglia evenienza.

Vogliamo che all'arcivescovo e ai vescovi latini sia permessa nello svolgimento della loro funzione di [1550 C] accertamento dei capi di

accusa, di persecuzione degli atti contrari alla legge di amministrazione delle cause legali, la facoltà di agire sui greci della propria diocesi negli stessi casi previsti per i latini.

Il vescovo romeo si recherà una volta all'anno senza indugi al sinodo indetto dal vescovo latino della propria diocesi, insieme ai propri abati e ai sacerdoti cui è affidata la cura delle anime, e i decreti sinodali che, per quegli istituti che non sono in contrasto con la fede cattolica, risultino essere in consonanza coi costumi delle chiese greche, da essi siano accolti e rispettati.

Perché i predetti episcopi greci a causa di questa nostra Costituzione, dalla quale si vedono [1550 D] imposto di recarsi ai sinodi indetti dai vescovi latini, non vengano gravati da un duplice onere, stabiliamo che non debbano presenziare anche ai sinodi diocesani.

Per quanto riguarda le punizioni da comminare ai vescovi greci o ai loro sottoposti vogliamo che i vescovi latini abbiano nelle loro città e diocesi la stessa autorità che al metropolita viene concessa dai decreti canonici per punire i suoi suffraganei e soggetti.

Quando l'arcivescovo e i vescovi latini si recheranno nelle diocesi abitate da Greci insieme al [1551 A] vicario diocesano per esercitare il proprio diritto, vogliamo che si rispetti questa misura di giustizia nell'esigere i contributi che ciascun parroco dovrà versare: l'arcivescovo esigerà la decima soltanto da cinque parroci, il vescovo di Pafos da quattro, di Famagosta da tre, di Nemesio anch'esso da tre e ricevano un tale contributo dai Greci nella propria diocesi e parrocchia ogni anno.

Ogni parrocchia versi una somma di 30 solidi tornesi o di bisanti, nella misura in cui non eccedano, ma corrispondano perfettamente alla somma in oggetto.

Seppur vero che abbiamo stabilito che solo un numero molto esiguo di parrocchie sia tenuto a versare un contributo in ragione della visita, essendoci compenetrati con misericordiosa previdenza nella povertà della chiesa dei romei, e basandoci, in realtà, sul fatto che, qualora ve ne dovesse essere bisogno, i beni affidati ai vescovi latini

dovrebbero bastare [1551 B] per assolvere per intero agli oneri richiesti alla propria carica, ciononostante, qualora le necessità della fede ortodossa o la pronta obbedienza che si deve alla chiesa romana o la disciplina dei costumi richiedano che le visite alle diocesi si facciano più frequenti, vogliamo, in modo che tale ufficio venga svolto senza alcuna ulteriore gravame per i latini, che siano i greci a corrispondere tutto il necessario alla visita pastorale.

Quando tuttavia sono le stesse Costituzioni Canoniche ad ingiungere ai vescovi l'ufficio della visita allora sarà compito dei latini andare a proprie spese dato che anche il nostro Apostolo Paolo, esempio delle nostre azioni, a volte dovette guadagnarsi con il lavoro delle mani il suo pane in modo da non gravare su coloro cui predicava il Vangelo, i quali d'altro canto rifiutandosi dal dare il necessario al Santo Dottore non facevano altro che opporsi a che [1551 C] il mistero della predicazione si propagasse.

Per ricapitolare, infine, brevemente cosa sia equo e giusto: riscuotano, quindi, le chiese dei latini nella predetta isola le decime e si proceda alla riscossione tramite i vescovi e i chierici, secondo il protocollo già determinato. Dato che stabiliamo, dunque, che si debba procedere immancabilmente alla siffatta attuazione di tale decreto, nessuno di loro si ritenga immune dal contributo delle decime dovute per diritto canonico e divino.

Seppur la chiesa dei Greci del regno di Cipro da questa Costituzione non si veda affidato nessun metropolita della propria gente, vogliamo tuttavia che Germano arcivescovo dei Greci [1551 D] finché vivrà usufruisca del titolo e dell'onore nella dignità archiepiscopale.

Per questo motivo lo dispenso fino alla sua morte dall'osservanza nei confronti dell'autorità e della potestà dell'arcivescovo di Leucosia e vogliamo e stabiliamo che, una volta che Germano sia defunto, nessun altro arcivescovo greco sia creato in questo regno di Cipro.

Ma perché [1554 A] l'arcivescovo Germano non vaghi errabondo senza che vi sia alcuna sede ad accoglierlo, dispensiamo il predetto vescovo nella sede greca di Solia, della diocesi di Leucosia, dal vin-

colo dal quale è tenuto verso la sua chiesa e lo trasferiamo alla sede episcopale di Arsinoe, della diocesi di Pafos, ora vacante, per autorità della nostra Apostolica Potestà e per consiglio dei nostri fratelli, e gli concediamo la facoltà di avviarsi già da ora, liberamente, alla propria nuova sede. Affidiamo, a motivo della stessa potestà e per consiglio degli stessi, la suddetta sede di Solia e la chiesa con tutti i suoi compiti spirituali e temporali, al suddetto invero arcivescovo Germano, perché la governi sempre col titolo corrispondente alla sua carica e alla sua dignità arcivescovile, e la regga con autorità episcopale, in modo che, a seconda di come possa o voglia, elegga a propria dimora, a sua discrezione, la suddetta [1554 B] sede di Solia o vada a vivere presso la chiesa greca di San Barnaba di Leucosia, che stabiliamo d'ora in poi spettare per perpetuo beneficio della presente Costituzione al vescovo di tale sede. Una volta che l'arcivescovo sia morto, vogliamo che senza alcuna controversia la sede di Solia, ogni qualvolta verrà privata del proprio pastore, veda alla propria guida un vescovo eletto in seno alla gente greca ed egli, allo stesso modo in cui gli altri vescovi greci sono tenuti a sottomettersi ai latini, in rispetto degli ordinamenti contenuti nella presente Costituzione, presterà giuramento al vescovo latino di Leucosia.

Diamo inoltre la facoltà allo stesso Germano, vescovo dei Greci, di reggere i monasteri, le chiese, il clero e il popolo greco [1554 C] della città e della diocesi di Leucosia, provvisto della stessa potestà, nella sede a lui affidata, che gli altri vescovi dei Greci di Cipro, per uguale nostra provvisione, esercitano sui Greci a loro sottomessi.

Finché, tuttavia, rimanga in vita l'arcivescovo dei Greci o eserciti la dignità arcivescovile competente alla propria carica, verrà tolta ai vescovi latini qualsiasi autorità per quanto riguarda i diritti arcivescovili sui greci, in modo che venga soppressa ogni occasione futura di dissidio.

Stabiliamo, dunque, ed ordiniamo che sia lo stesso arcivescovo dei greci Germano, finché vivrà, per quanto disposto in questa Costituzione, senza alcuna opposizione [1554 D] da parte dell'episcopato

latino, ogni qualvolta che dei Greci a Cipro verranno eletti a ricoprire la carica episcopale e confermati dai vescovi latini nelle cui diocesi si trovano, in forza della facoltà metropolitana di cui è investito, a promuoverli agli ordini sacri e a consacrarli in libertà. Inoltre, chiamerà gli altri vescovi del regno perché congiuntamente procedano al Sacramento dell'Ordinazione ed eserciterà sopra tutti i greci di questo regno, per la stessa autorità, l'ufficio delle visite, ogni qualvolta che ve ne sarà, di diritto, necessità.

Eserciti, inoltre, sopra questi episcopati e sugli altri che, a ragione, sotto la sua autorità ricadono quella potestà plenaria che i canoni divini prescrivono come metropolitana e li regga per tutto il tempo in cui rivestirà la carica: [1555 A] i Latini, infatti, cui tali ed altre prerogative competono per sanzione della presente costituzione, dopo la morte del suddetto arcivescovo le riotterranno; ma nel caso, per ora, in cui lui non voglia non osino ingerirsi. Rimanendo dunque intatta sotto tale aspetto e in tutti gli altri casi l'autorità dell'arcivescovo di Leucosia e dei vescovi latini abbia, tuttavia, l'arcivescovo dei greci quella stessa autorità che per nostra disposizione tale Costituzione ha affidato all'arcivescovo di Leucosia in ragione della sua metropoli e agli altri vescovi latini in ragione delle diocesi sopra tutti i greci del suddetto regno.

Per tutta la durata della vita dell'arcivescovo dei Greci e così anche in seguito ogni qualvolta si dovrà amministrare la giustizia ai [1555 B] romei della città e della diocesi di Leucosia, il tribunale cui competerà l'esame delle accuse e gli altri compiti giuridici sarà retto dal solo arcivescovo latino, senza il predetto arcivescovo Germano. Una tale giurisdizione viene concessa da tale Costituzione anche agli altri vescovi latini del suddetto regno sopra i vescovi, i chierici e gli altri Greci che abitano nelle stesse città e diocesi.

Sempre vogliamo che, finché avrà vita, la persona dell'arcivescovo Germano sia esentata dall'obbedienza nei confronti dell'arcivescovo latino, cionondimeno da lui, *in primis*, si esigerà l'osservanza di questa presente Costituzione.

Lo stesso arcivescovo Germano, in forza del titolo della sede di So-
lia che gli è stata concessa, pronunci la professione di obbedienza nei
confronti dell'arcivescovo latino, secondo la formula [1555 C] prece-
dentemente stabilita. Da una tale professione di obbedienza, tuttavia
vogliamo che all'arcivescovo latino non derivi facoltà alcuna di puni-
re la persona dell'arcivescovo Germano, né di ordinargli alcunché in
qualsivoglia caso, in modo che, per singolare privilegio accordato alla
sua persona dalla nostra Costituzione, senza alcun turbamento, egli
possa condurre tranquillamente la propria vita fino alla fine dei suoi
giorni. Ogni qualvolta inoltre che da parte del suddetto Germano,
arcivescovo dei Greci, si farà appello all'arcivescovo latino, sia questo
appello tenuto in conto, fatto in ogni caso salvo il diritto di prelazione
da parte della Sede Apostolica.

L'arcivescovo di Leucosia, dopo la morte del suddetto Germano,
arcivescovo dei Greci, visiterà i Greci che si trovano nelle città e nelle
diocesi della sua provincia e in quelle [1555 D] dei suoi suffraganei, e
tale dovere lo assolverà per diritto della metropoli che a lui vogliamo
competa. Da tutti i Greci di queste città esigerà, di volta in volta da
ogni singolo parroco che in essa si trovi, ogni anno una somma di 60
solidi tornesi o di Bisanti, di valore corrispondente, né in più né in
meno.

La stessa potestà che con i decreti della presente Costituzione af-
fidiamo ai vescovi greci e latini di Cipro, che a noi si sono presentati
in giudizio assegniamo, inoltre, per l'inoppugnabile autorità di questa
[1558 A] nostra delibera, ai Siriacci che abitano il regno, i cui costumi
ed istituti non vengono distinti da quelli dei Greci, e ciò sia comune
prassi giuridica che da tutti deve essere osservata.

Nessuno, da ambo le parti, osi, dunque, infrangere i decreti della
nostra Costituzione o continuare a discutere senza fine sulla propria
metropoli o sulle prerogative della propria immunità; ma in Cristo,
che è di tutti vera pace, fatti membra gli uni degli altri, per unanime
concordia e comune prassi di vita, uniamoci in armonia nell'unico
corpo dello stesso Capo.

Data ad Anagni, per mano del maestro Giordano, cubiculario e notaio della Santa Romana Chiesa, il 9 di luglio, indizione terza, nell'anno dell'Incarnazione del Nostro Signore 1260, quinto anno del pontificato di Papa Alessandro IV.

abstract

This work dwells, in a synthetic way, on the *Constitutio Cypria* of Pope Alexander IV, promulgated in 1260, to investigate what has caused the breaking of the interreligious cohabitation on the island of Cyprus, so that it can be better promoted and protected for the future.

The development of the survey starts from a very brief historical framework, which starts from 1191, the year in which Richard the Lionheart conquers Cyprus along the path that led him to the Holy Land, on the occasion of the third crusade, forming a Latin hierarchy. Instead, the end can be dated to 1571, the year in which the island was conquered by the Ottomans, who chased the Latins away and allowed the restoration of the Orthodox hierarchy.

The next step is to subject the text of the *Constitutio* to a critical “constructivist” analysis.

From the results of this analysis it is possible to identify some elements to keep in mind for the future path (but also present) towards a harmonious and integrated interritual coexistence.

The Italian translation of the reference text used is shown in the appendix: the Latin one contained in Migne (PG 140, 1254-1261). The translation, edited by the young Luca Licitra, a very young student of the Pontifical Academy of High Latinity at the Pontifical Salesian University in Rome, is the only complete translation into Italian that currently exists.